


IL QUADRO NORMATIVO DEGLI OPERATORI DEL MICROCREDITO “ART. 111 TUB”

L'alternativa naturale per l'intermediario finanziario che non si adegua alla vigilanza equivalente bancaria e vuole continuare con la propria struttura – La **nascita** di un **nuovo operatore finanziario**



INDICE

1	Premessa
2	L'elenco degli operatori autorizzati ad esercitare il microcredito
3	Il decreto del MEF 174/2014: la regolamentazione del microcredito
3.1	Definizione di <u>microcredito aziendale</u>
3.1.1	I beneficiari dei finanziamenti di microcredito "aziendale"
3.1.2	Finalità del microcredito aziendale
3.1.3	Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio
3.1.4	Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e canali distributivi
3.1.5	I canali distributivi
3.2	Definizione di <u>microcredito sociale</u>
3.2.1	I beneficiari dei finanziamenti
3.2.2	Finalità del microcredito sociale
3.2.3	Il rispetto della prevalenza del microcredito aziendale
3.3	I micro finanziamenti dei soggetti non iscritti nell'elenco 111 TUB
3.4	Il richiamo agli operatori del Microcredito rispettano gli obblighi della trasparenza
3.5	Altre limitazioni alle attività e gli operatori del microcredito
3.6	Gli operatori di finanza mutualistica e solidale (M.A.G.)

INDICE

3.7	I requisiti delle società operatrici del Microcredito
3.7.1	I requisiti delle società
4	Le disposizioni attuative di Bankitalia
4.1	Gli operatori del microcredito si iscrivono nell' elenco 111 TUB
5	Un prospetto di raffronto tra l'operatore del microcredito e l'Intermediario finanziario vigilato (evoluto)
5.1	Premessa
5.2	Prospetto di raffronto: maggiori semplificazioni e minori requisiti
6	Il fondo di garanzia per le PMI esteso alle operazioni di microcredito
<i>Appendice</i>	
<i>App.1</i>	<i>I requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale</i>
<i>App. 1.1</i>	<i>Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione</i>
<i>App. 1.2</i>	<i>Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale</i>
<i>App. 1.3</i>	<i>Sospensione dalle cariche</i>
<i>App. 1.4</i>	<i>Situazioni impeditive</i>

1. Premessa

- ❖ Il **quadro normativo** del microcredito cristallizza una **riserva** di legge all'interno del perimetro della attività finanziaria, espressamente regolamentata dal **decreto MEF 174/2014 (decreto)** che richiama, a completamento della normativa secondaria, le **disposizioni attuative di Bankitalia emanate**.
- ❖ In questo perimetro operativo, il microcredito rappresenta una opportunità: per le **micro aziende**, di far fronte alle difficoltà all'accesso al credito (microcredito aziendale) e, per le **persone fisiche** che versano in una "**particolare vulnerabilità economica e sociale**", di ottenere dei **micro finanziamenti** mirati.

2. L'elenco degli operatori autorizzati ad esercitare il microcredito

- ❖ L'attività di **microcredito** può essere esercitata esclusivamente dai **soggetti iscritti in un apposito elenco** disciplinato dall'art. 113 TUB. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti **condizioni**:
 - a. **forma** di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
 - b. **capitale versato** di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5 del decreto (€ 250.000 in base alle nuove disposizioni, ndr);
- ❖ La **Banca d'Italia tiene, provvisoriamente, l'elenco** degli operatori di microcredito previsto dall'articolo 111, **vigila** sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti e **può chiedere** agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.
- ❖ Quando il numero di iscritti nell'elenco sarà sufficiente per consentire **la costituzione** di un **Organismo**, esso sarà costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne saranno nominati i componenti.

3. Il decreto del MEF 174/2014: la regolamentazione del microcredito

Il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, unitamente alle successive modificazioni, ha riscritto gli artt. 111 e 113 del TUB ed ha **introdotto**, in Italia, la **disciplina speciale per gli operatori di microcredito**. Tale disciplina è stata quindi regolamentata con il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176.

Il DM 176/2014 nel regolamentare il microcredito, ha fissato i seguenti punti:

- **individuazione gli operatori di microcredito**, tenuti all'iscrizione in un apposito elenco di cui all'art. 113 del tub. Per i partecipanti al capitale degli operatori di microcredito sono previsti requisiti di onorabilità, mentre per gli esponenti aziendali sono previsti requisiti di onorabilità e professionalità;
- **Disciplina della differenziazione tra microcredito aziendale ed il microcredito sociale**: il primo è rivolto rivolta alla “micro impresa” e quindi all'avvio o allo sviluppo di “piccole imprese” o del lavoro autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro; il secondo (microcredito sociale) è rivolto alla famiglia ed è destinato a persone fisiche in condizioni di vulnerabilità finanziaria;
- **disciplina delle forme tecniche dei finanziamenti**, limiti massimi al rapporto fra patrimonio e finanziamenti, le condizioni economiche applicate e l'ammontare massimo dei singoli finanziamenti;
- **richiamo degli obblighi informativi e di forma scritta dei contratti** a tutela della clientela e l'assoggettamento degli operatori di microcredito alle previsioni in materia di usura.

3.1 Definizione di microcredito aziendale

3.1.1. I beneficiari dei finanziamenti di microcredito “aziendale”-

I beneficiari dei finanziamenti che rientrano nella disciplina del microcredito “aziendale” sono:

- a. lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA** (fino a cinque anni);
- b. lavoratori autonomi o imprese individuali** con un numero di dipendenti (fino a 5 unità);
- c. società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative** con un numero di dipendenti non soci (fino alle 10 unità);
- d. imprese** che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento (superiore) fino a 100.000 Euro.

3.1.2. Finalità del microcredito aziendale

La concessione di finanziamenti da parte degli operatori di Microcredito ex art. 111 tub, deve essere finalizzata a uno o più delle seguenti attività:

- a. all'acquisto di beni**, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di micro leasing finanziario;

3.1 Definizione di microcredito aziendale

- b. alla retribuzione** di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- c. al pagamento di corsi di formazione** volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
- d. al pagamento di corsi di formazione** anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

L'operatore di microcredito ha altresì l'onere di **verificare l'effettiva destinazione** dei finanziamenti concessi in relazione alle specifiche finalità anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.

3.1.3 Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio

L'operatore di microcredito ex art. 111 tub deve inoltre prestare, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, **almeno due dei seguenti sei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio** dei soggetti finanziati:

- 1. supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato** e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;

3.1 Definizione di microcredito aziendale

2. **formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa**, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
3. **formazione sull'uso delle tecnologie** più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
4. **vendita**, con l'effettuazione di studi di mercato;
5. **supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi** e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
6. con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), **supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro**;
7. **supporto** all'individuazione e diagnosi di eventuali **criticità dell'implementazione del progetto finanziato**.

L'operatore di microcredito **può delegare** contrattualmente i servizi connessi al microcredito a "**soggetti specializzati**" nella prestazione di tali attività. Il soggetto specializzato riferisce all'intermediario di microcredito, periodicamente, l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

3.1 Definizione di microcredito aziendale

3.1.4 Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e canali distributivi

❖ L'ammontare massimo

I finanziamenti (aziendali) concessi dall'intermediario di microcredito non possono essere assistiti da garanzie reali e possono essere concessi sino **al limite di euro 25.000** per ciascun beneficiario. L'importo finanziato può essere **esteso a euro 35.000** qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata del finanziamento subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
- b. lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

❖ Le caratteristiche dei finanziamenti

L'operatore di microcredito può concedere, allo stesso soggetto, un **nuovo finanziamento** per un ammontare che, sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, sia pari a 35.000 euro.



3.1 Definizione di microcredito aziendale

Il rimborso dei finanziamenti è modulato in un **piano con rate aventi cadenza, al massimo trimestrale**. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

Il finanziamento **non può superare 48 mesi** fatta eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso **non superiore a dieci anni (120 mesi)**.

3.1.5 I canali distributivi

Gli operatori di microcredito concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la **promozione e il collocamento** dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente possono avvalersi esclusivamente dei **soggetti cui sono stati esternalizzati**.

3.2 Definizione di microcredito sociale

3.2.1 Beneficiari dei finanziamenti

I finanziamenti di “**inclusione sociale e finanziaria**” (**microcredito sociale**) sono destinati a persone fisiche che si trovino in condizioni di “**particolare vulnerabilità economica o sociale**” così declinate:

- a. **stato di disoccupazione;**
- b. **sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause** non dipendenti dalla propria volontà;
- c. **sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria** o di un componente il nucleo familiare;
- d. **significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.**

3.2.2 Finalità del microcredito sociale

I finanziamenti di inclusione sociale e finanziaria sono destinati **all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari** del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.**

3.2 Definizione di microcredito sociale

L'operatore di microcredito ha l'onere di **verificare**, richiedendo anche apposite prove documentali, la **sussistenza delle condizioni** di cui al comma 1, nonché l'**effettivo utilizzo** delle somme corrisposte per le finalita' di cui al comma 2.

L'esposizione di ciascun beneficiario del "microcredito sociale" verso il medesimo intermediario di microcredito non può in alcun momento eccedere il limite di **10.000 euro**; **i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni.**



3.2 Definizione di microcredito sociale

Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il **tasso effettivo globale medio** rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima **rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8.**

Per **individuare la categoria di operazioni rilevante** ai fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non conformi a quanto previsto dal presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto e si applica in tal caso il tasso massimo individuato dal presente comma.

3.2.3 Il rispetto della prevalenza del microcredito aziendale

L'**operatore del microcredito** deve svolgere una **attività “ prevalente ”** di **microcredito aziendale** ed in **modo residuale di microcredito sociale.**

L'ammontare complessivo dei finanziamenti di “ **microcredito sociale** ” di converso, non può superare il **49%** dell'ammontare di tutti i finanziamenti concessi.

3.3 I micro finanziamenti dei soggetti non iscritti nell'elenco 111 TUB

L'attività di **microcredito sociale** può essere altresì esercitata **senza iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 111**, comma 1, t.u.b., dai **seguenti soggetti**:

- a. **associazioni e fondazioni** aventi personalità giuridica;
- b. **società di mutuo soccorso** di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818;
- c. **aziende pubbliche di servizi alla persona** derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB);
- d. **cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative** di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;
- e. **cooperative sociali** disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.



3.3 I micro finanziamenti dei soggetti non iscritti nell'elenco 111 TUB

I suddetti enti sono ammessi a svolgere l'attività di microcredito sociale, al ricorrere delle **seguenti condizioni**:

- a. possesso** da parte di chi è responsabile della gestione dei **requisiti di onorabilità** di cui all'articolo 8, comma 1;
- b. previsione** nell'atto costitutivo o nello statuto **dell'esercizio dell'attività di microcredito** a titolo esclusivo o congiuntamente all'esercizio di un'attività che abbia obiettivi di inclusione sociale e finanziaria;
- c. previsione** nell'atto costitutivo o nello statuto di un **organo di controllo composto** da tre membri in possesso dei requisiti di onorabilità previsti all'articolo 8, comma 1, e per cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

Non è ammessa la concessione di finanziamenti per l'acquisto di beni o servizi del soggetto finanziatore.



3.3 I micro finanziamenti dei soggetti non iscritti nell'elenco 111 TUB

Il **tasso effettivo globale**, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato ai finanziamenti concessi deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero recupero delle spese sostenute; **non puo' in ogni caso superare il tasso effettivo globale medio** rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, **moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4**.

Per individuare la **categoria di operazioni** rilevante ai fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla **forma tecnica del finanziamento** e alle caratteristiche del soggetto finanziato, secondo quanto stabilito dal **provvedimento del Ministero dell'economia** e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia.

Le clausole non conformi a quanto previsto dal presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto e si applica in tal caso il tasso massimo individuato dal presente comma.

3.4 Il richiamo agli operatori di Microcredito rispettano gli obblighi della Trasparenza

Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1, t.u.b. e i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, **forniscono al cliente**, prima che egli sia vincolato da un contratto o da una **proposta irrevocabile**, le **informazioni necessarie** a consentire una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

Le **informazioni sono fornite gratuitamente**, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in forma chiara e concisa. Esse includono almeno il **tasso annuo effettivo globale**, calcolato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, la durata del contratto e le altre condizioni economiche del finanziamento e precisano le conseguenze cui il cliente può andare incontro in caso di mancato pagamento.

Il finanziamento nonché le forme e le modalità con cui l'operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato **i servizi** indicati all'articolo 3, comma 1, ovvero all'articolo 5, comma 5 del decreto, sono disciplinati con **contratto da stipularsi in forma scritta**.

3.5 Altre limitazioni alle attività e gli operatori del microcredito

❖ **Finanziamenti espressamente esclusi dal microcredito**

L'attività di microcredito **esclude espressamente**:

- a. la concessione di **crediti di firma** anche nella forma di garanzie personali;
- b. la concessione di finanziamenti a fronte della **cessione del quinto** dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo.

Gli operatori del microcredito non possono avvalersi di consorzi o fondi di garanzia qualora provvedano a coprire il rischio di credito in **una percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso**.

❖ **Limiti all'indebitamento degli operatori del microcredito**

Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., possono acquisire risorse a titolo di **finanziamento** per un ammontare **non superiore a sedici volte il patrimonio netto** risultante dall'ultimo bilancio approvato.

3.5 Altre limitazioni alle attività e gli operatori del microcredito

❖ La gestione dell'elenco attuale e futura

La **Banca d'Italia** disciplina modalità, termini e procedure con riferimento a:

- a. l'**iscrizione** e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., ivi inclusa la dichiarazione di decadenza dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore del micro credito;
- b. la **comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di microcredito** con riferimento, tra l'altro, ai finanziamenti concessi e alla tipologia di servizi ausiliari prestati.

I riferimenti diretti alla Banca d'Italia vanno esteso all'Organismo previsto dall'articolo 113, t.u.b., quando questo - una volta costituito - abbia iniziato ad operare.

3.6 Gli operatori di finanza mutualistica e solidale (M.A.G.)

Gli **operatori di finanza mutualistica e solidale** sono soggetti, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., e costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente, il cui statuto preveda che:

- a. **partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori** siano esclusivamente **soci**;
- b. **l'assemblea dei soci** abbia la competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali;
- c. siano **resi pubblici** i nominativi dei **partecipanti al capitale**, l'ammontare dei **finanziamenti concessi** e la natura dei beneficiari;
- d. la **società non abbia scopo di lucro** e non possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione dell'anno di riferimento;
- e. per ogni finanziamento sia condotta un'**istruttoria socio ambientale** alla quale e' attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione.

Gli operatori di finanza mutualistica e solidale **possono**:

- a. **in deroga** all'articolo 1, comma 2, lettera a), e ai limiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, concedere finanziamenti di cui al titolo I del decreto, ai propri soci fino ad un **ammontare massimo di euro 75.000 e per una durata massima di dieci anni**; il tasso effettivo globale applicato a tali finanziamenti non puo' eccedere la somma dei costi di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale in misura non superiore al tasso d'inflazione;
- b. **nel rispetto** di tutte le disposizioni del regolamento MEF, concedere altri finanziamenti previsti dai titoli I e II del decreto (**microcredito aziendale e microcredito sociale**).

3.7 I requisiti delle società operatrici del Microcredito

3.7.1 I requisiti delle società

Le società, per svolgere l'attività di microcredito di cui all'art. 111, commi 1 e 3, TUB, devono **isciversi nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia**; i requisiti necessari sono specificati nel D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 sono:

- requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale (1) e**
- requisiti di onorabilità e professionalità per gli esponenti aziendali. (1)**

(1) Vedasi I requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale - in appendice

4. Bankitalia e le disposizioni attuative

4.1 Gli operatori del microcredito che si iscrivono nell'elenco 111 TUB

L'iscrizione degli operatori nell'elenco di cui all'art. 111, commi 1 (microcredito aziendale) e 3 (microcredito sociale), del TUB, è subordinata al **possesso dei requisiti** previsti nel D.M. 17 ottobre 2014, n. 176.

L'iscrizione nell'elenco indicato degli operatori di microcredito art. 111, comma 1, TUB è subordinata al **ricorrere delle seguenti condizioni:**

- a. oggetto sociale** conforme al disposto del comma 1 dell'art. 111 del TUB;
- b. forma di società** per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- c. capitale sociale versato** non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni (€ 250.000 Ndr);
- d. possesso** da parte dei **partecipanti al capitale** dei **requisiti di onorabilità**;
- e. possesso** da parte dei **sogetti** che **svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità e professionalità**;
- f. la presentazione di un programma di attività** che indichi le caratteristiche dei prestiti che si intendono erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, del target di clientela, le modalità di erogazione e di monitoraggio dei finanziamenti concessi, nonché l'indicazione dei soggetti di cui ci si intende avvalere per i servizi ausiliari di assistenza e consulenza e le modalità di controllo dell'operato degli stessi.



4. Bankitalia e le disposizioni attuative

❖ **La domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori di microcredito**

La domanda di iscrizione contiene, oltre alle informazioni sull'operatore (denominazione, forma giuridica, capitale sociale sottoscritto e versato, ecc.), un **programma di attività che indica la tipologia di microcredito che si intende svolgere**, le strategie aziendali e le linee di sviluppo dell'attività, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei finanziamenti concessi che si intende prestare, sia in fase istruttoria sia durante il periodo di rimborso. L'informativa include anche:

- a. **l'indicazione dei meccanismi introdotti per assicurare l'efficacia e l'autonomia dell'attività di controllo interno, con particolare riferimento alla conformazione dell'organo di controllo; in via generale, si sottolinea l'importanza della presenza di tale organo in considerazione della natura finanziaria dell'attività svolta: laddove l'organo non sia stato istituito, l'informativa dovrà illustrare con particolare attenzione i meccanismi adottati per assicurare l'adeguatezza dei controlli interni;**
- b. **l'indicazione delle tipologie di soggetti di cui ci s'intende avvalere per lo svolgimento dei servizi ausiliari, che eventualmente curano anche il collocamento e la promozione dei contratti qualora non vi provveda direttamente l'operatore di microcredito.**

4. Bankitalia e le disposizioni attuative

❖ **La domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori di microcredito**

La domanda di iscrizione è corredata da una **documentazione esaustiva**, che comprende le copie dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e l'elenco dei soggetti che detengono partecipazioni significative nel capitale dell'operatore. Nel caso di società già operative che intendono esercitare l'attività di microcredito, **è richiesta anche la relazione di un perito che attesti l'esistenza dei prescritti requisiti di capitale.**

Il programma di attività deve illustrare dettagliatamente:

1. Le strategie aziendali, le linee di sviluppo dell'attività e le previsioni di crescita dell'operatività;
2. Le caratteristiche dei finanziamenti che la società intende erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, del target di clientela;
3. i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che si intende prestare, specificando il contenuto e le modalità di erogazione e l'eventuale esperienza pregressa nella fornitura di tali servizi; nel caso previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento, i soggetti specializzati di cui ci si intende avvalere, le modalità di controllo sul loro operato e il loro eventuale accreditamento presso enti pubblici o privati;
4. le attività accessorie e strumentali, diverse dai servizi ausiliari di cui al punto 3), che la società intende svolgere;
5. i presidi organizzativi attivati (organigramma, funzionigramma e funzioni di controllo), con particolare attenzione ai meccanismi volti ad assicurare l'efficacia e l'autonomia dell'attività di controllo interno;
6. il processo di erogazione del credito, con particolare riferimento alle modalità di valutazione dei beneficiari e del progetto finanziato e al monitoraggio dei finanziamenti concessi, con l'indicazione delle strutture coinvolte e della relativa reportistica destinata agli organi aziendali;
7. l'eventuale utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento.

4. Bankitalia e le disposizioni attuative

❖ **Obbligazioni di comunicazione in capo agli operatori del Microcredito**

Sono previsti **obblighi di comunicazione** in capo agli operatori di microcredito, che rispondono alle seguenti finalità:

- a. consentire la tenuta dell'elenco e curarne l'aggiornamento;
- b. permettere alla Banca d'Italia di esercitare controlli sull'attività dell'operatore;
- c. effettuare le periodiche rilevazioni dei tassi praticati, ai fini della disciplina sull'usura.

Al fine di consentire la tenuta dell'elenco e curarne l'operatore del microcredito deve segnalare le variazioni nella composizione degli organi, nell'assetto proprietario e nella struttura societaria. In particolare gli operatori di microcredito segnalano alla Banca d'Italia:

- a) **i cambiamenti** intervenuti nelle **cariche sociali**, nonché la nomina e sostituzione del direttore generale (o cariche equivalenti);
- b) **le partecipazioni che superino la soglia del 10 per cento** del capitale con diritto di voto, o comportino il controllo;
- c) **le modifiche** riguardanti le **informazioni presentate al momento dell'iscrizione**.

4. Bankitalia e le disposizioni attuative

❖ **Obblighi di comunicazione in capo agli operatori del Microcredito**

Al fine di permettere alla Banca d'Italia di esercitare controlli sull'attività dell'operatore, rivelano:

- ❑ l'indicazione delle **variazioni nel programma** di attività comunicato in sede di iscrizione;
- ❑ le **segnalazioni periodiche** a cadenza semestrale sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sui finanziamenti erogati, che saranno rese secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia sulla falsa riga di quanto previsto per gli intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106, TUB, ante riforma;
- ❑ l'invio del **bilancio annuale**, completo di allegati e verbale di approvazione, entro trenta giorni dalla relativa delibera assembleare.

Al fine di effettuare le periodiche rilevazioni dei tassi praticati, e nel rispetto della disciplina sull'usura, l'operatore del microcredito esegue la **comunicazione trimestrale del tasso di interesse** applicato alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione del TEGM ai sensi della legge antiusura (l. 7 marzo 1996, n. 108).

5. Prospetto di raffronto tra operatore del microcredito e Intermediario finanziario vigilato (evoluto)

5.1 Premessa

Il D.lgs 141/2010 dispone che: *“tutti i soggetti che svolgono attività finanziaria presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 106 ovvero istanza di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 111 microcredito”*.

Il legislatore, nella **normativa primaria** indica quindi una **alternativa naturale** all’attività di **concessione di finanziamento**.

Le disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli operatori di microcredito **ricalcano in larga misura le disposizioni per gli intermediari iscritti nell’elenco generale previsto dall’art. 106 TUB** ovvero nella versione precedente alla riforma del 2010.

Le stesse disposizioni nel rispetto del principio di proporzionalità rispondono all’esigenza di consentire alla Banca d’Italia l’esercizio dei controlli relativi alla tenuta dell’elenco generale, nei limiti segnati dalla normativa primaria.

5. Prospetto di raffronto tra operatore del microcredito e Intermediario finanziario vigilato (evoluto)

La disciplina del microcredito assoggetta, nella sostanza, gli operatori di microcredito a **un regime meno stringente** rispetto a quello stabilito per il nuovo intermediario finanziario, vigilato, unico, previsto dal novellato articolo 106 TUB.

La previsione di un regime differenziato è motivato nell'**assenza di profili di rischio di natura sistemica** da parte degli **operatori di microcredito**.

Gli intermediari finanziari vigilati possono comunque erogare microcredito senza disporre di specifica autorizzazione e quindi in conformità alla vigilanza di cui sono naturalmente assoggettati.

Si riporta una **tabella esplicativa** di raffronto degli **adempimenti** e **requisiti** previsti per gli operatori di microcredito e quelli previsti dagli intermediari finanziari vigilati.

5.2 Il prospetto di raffronto: maggiori semplificazioni e minori requisiti

Requisiti/Attività		INTERMEDIARIO FINANZIARIO UNICO VIGILATO - 106 TUB	OPERATORI DI MICROCREDITO
A	❖ Capitale minimo	€ 2.000.000 ⁽¹⁾	€ 250.000
B	❖ Processo connesso all'iscrizione nell'apposito elenco	Processo di autorizzazione	Processo di verifica dei requisiti
C	❖ Requisiti dei partecipanti al capitale	Processo di autorizzazione	Processo di verifica dei requisiti
D	❖ Requisiti degli esponenti aziendali	Si	Si
E	❖ Partecipazioni qualificate detenute in altre società, entro i margini previsti	Si	No
F	❖ Struttura di governo e controllo	Articolata	Semplificata

5.2 Il prospetto di raffronto: maggiori semplificazioni e minori requisiti

Requisiti/Attività		INTERMEDIARIO FINANZIARIO UNICO VIGILATO - 106 TUB	OPERATORI DI MICROCREDITO
G	❖ Funzione di revisore legale separata	Si	Non obbligatoria
	❖ Credito al consumo	Si	Attività specifica di microcredito
H	❖ Rilascio fidejussioni nella forma di crediti di firma	Si	Vietato
	❖ Riscossione di crediti D.lgs. 30/1/1999 (cartolarizzazione)	Si	Vietata
	❖ Altre attività previste (strumentali)	Si	Esclusivamente servizi di assistenza e monitoraggio previsti

5.2 Il prospetto di raffronto: maggiori semplificazioni e minori requisiti

Requisiti/Attività		INTERMEDIARIO FINANZIARIO UNICO VIGILATO - 106 TUB	OPERATORI DI MICROCREDITO
I	❖ Sistema dei controlli interni	Articolato/ Proporzionato	Semplificato/ Proporzionato
L	❖ Segnalazioni statistiche	Puma 2 strutturate	Semestrale/annuale semplificate
	❖ Segnalazioni alla centrale dei rischi	Si	Non previsto
M	❖ I.C.A.A.P.	Si	Non previsto
	❖ Comunicazioni III Pilastro Basilea 2	Si	Non previsto
N	❖ Altre comunicazioni preventive	Si	Non previsto

5.2 Il prospetto di raffronto: maggiori semplificazioni e minori requisiti

Requisiti/Attività		INTERMEDIARIO FINANZIARIO UNICO VIGILATO - 106 TUB	OPERATORI DI MICROCREDITO
O	❖ Presidio antiriciclaggio	Si	Si
P	❖ Organizzazione amministrativa e contabile	Proporzionata all'attività	Proporzionata all'attività
	❖ Prestatore servizio di pagamento (se autorizzato)	Si	Non previsto
Q	❖ Emissione di moneta elettronica	Si	Non previsto
	❖ Prestazione di investimenti (se autorizzato)	Si	Non previsto

6. Il fondo di garanzia per le PMI esteso alle operazioni di microcredito

Si riporta il decreto del MISE del 24 dicembre 2014 che regola il fondo di garanzia per il microcredito.

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “Fondo”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;*
- b) “decreto-legge”: il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;*
- c) “TUB”: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;*
- d) “decreto attuativo”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 e successive modificazioni e integrazioni;*
- e) “Consiglio di gestione”: il Consiglio di gestione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero, se non ancora costituito alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato di amministrazione del Fondo di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;*
- f) “microcredito”: l’attività di concessione di finanziamenti, aventi le caratteristiche fissate dall’articolo 111 del TUB, di cui al Titolo I del decreto attuativo;*
- g) “soggetti finanziatori”: i soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del TUB;*



6. Il fondo di garanzia per le PMI esteso alle operazioni di microcredito

- h) *“soggetti beneficiari finali”*: i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al Titolo I del decreto attuativo;
- i) *“disposizioni operative del Fondo”*: le *“condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo”*, adottate dal Comitato di amministrazione del Fondo e approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 23 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle disposizioni operative del Fondo.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. *Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge, stabilisce, con riferimento agli interventi di garanzia del Fondo in favore del microcredito destinati alla micro imprenditorialità, **le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione delle operazioni, nonché la quota e l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio per le predette garanzie.***

Art. 3.

(Operazioni ammissibili)

1. ***Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi dai soggetti finanziatori ai sensi di quanto previsto dall'articolo 111, comma 1, del TUB e dal Titolo I del decreto attuativo.***



6. Il fondo di garanzia per le PMI esteso alle operazioni di microcredito

Art. 4.

(Modalità di concessione della garanzia)

1. **La garanzia diretta del Fondo sui finanziamenti di cui all'articolo 3 è concessa su richiesta del soggetto finanziatore fino alla misura massima dell'80 percento dell'ammontare del finanziamento da questi concesso. Entro il predetto limite, la garanzia diretta del Fondo copre fino all'80 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale.**
2. **Con riferimento ai finanziamenti di cui all'articolo 3 la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.**
3. **La garanzia diretta di cui al comma 1 e la controgaranzia di cui al comma 2 sono concesse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, con le modalità previste dalle disposizioni operative del Fondo.**

Art. 5.

(Modalità e criteri di selezione delle operazioni)

1. **Le operazioni di cui all'articolo 3 sono ammesse alla garanzia del Fondo senza la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale da parte del Gestore del Fondo.**
2. **Sulle operazioni di cui all'articolo 3 la garanzia del Fondo è rilasciata a titolo gratuito.**



6. Il fondo di garanzia esteso per le PMI alle operazioni di microcredito

Art. 6.

(Risorse finanziarie)

1. *Alla concessione delle garanzie di cui al presente decreto è destinata una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili per la concessione di garanzie del Fondo alla data del 1° gennaio di ogni anno, fino a un importo annuo massimo di euro 30.000.000,00. La predetta quota e l'importo annuo massimo delle risorse disponibili sono aggiornate, con cadenza biennale, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, tenuto conto dell'andamento del mercato e delle garanzie rilasciate.*
2. *Per la concessione delle garanzie di cui al presente decreto, sono altresì utilizzate le somme affluite al Fondo rivenienti dai versamenti di enti, associazioni, società o singoli cittadini ai sensi dell'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni.*

Art. 7.

(Norme transitorie e finali)

1. *Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e dalle disposizioni operative del Fondo.*



6. Il fondo di garanzia esteso per le PMI alle operazioni di microcredito

2. *Il Consiglio di gestione adegua le disposizioni operative del Fondo in conformità alle norme contenute nel presente decreto. Le disposizioni operative del Fondo così integrate sono pubblicate nei siti Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*
3. *Le norme di cui al presente decreto si applicano a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle disposizioni operative del Fondo nel sito Internet del Fondo.*

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Appendice.1 - I requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale

*Le società, per svolgere l'attività di microcredito di cui all'art. 111, commi 1 e 3, TUB, devono **isciversi nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia**; i requisiti necessari sono specificati nel D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 sono: **requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale e requisiti di onorabilità e professionalità per gli esponenti aziendali.***

App. 1.1 Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione

*Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che si trovano nelle situazioni indicate dall'articolo 7, comma 1 del decreto, o si trovano in una delle condizioni di **ineleggibilità o decadenza** previste dall'articolo 2382 del codice civile.*

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dal comma 1 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.



Appendice.1 - I requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale

Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione negli operatori di microcredito devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;*
- b. attività professionali in materia attinente al settore creditizio o finanziario;*
- c. attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;*
- d. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario e assicurativo.*

Il difetto dei requisiti di onorabilità o professionalità determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto l'operatore dichiara la decadenza dalla carica e ne informa senza indugio la Banca d'Italia.

Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che non dispongono dei requisiti di onorabilità oppure si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile.



Appendice.1 - I requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale

Per quanto riguarda gli esponenti aziendali, la verifica è effettuata in un'apposita riunione dell'organo di appartenenza della persona interessata (se collegiale). La delibera di accertamento dei requisiti è poi trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia. Alla Banca d'Italia è fatta tempestivamente pervenire anche la delibera con la quale, accertato l'eventuale venir meno dei requisiti, è dichiarata la decadenza o la sospensione dalla carica.

In caso di organo monocratico, la verifica avviene mediante un'autodichiarazione dell'interessato accompagnata dalla presentazione di un curriculum vitae; nel caso in cui si verifichi la decadenza o la sospensione dalla carica, la competenza a dichiararla o ad assumere i provvedimenti più opportuni sarà dell'assemblea.

In caso di inerzia dei competenti organi aziendali, la decadenza dell'esponente dalla carica è pronunciata d'ufficio dalla Banca d'Italia.

App. 1.2 Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale

Chiunque partecipi al capitale di un operatore di microcredito **in misura superiore al dieci per cento del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:**

- a. Sia stato **sottoposto a misure di prevenzione** disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della **legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575**, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b. sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. **a pena detentiva** per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. **alla reclusione** per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. **alla reclusione** per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. **alla reclusione** per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- c. **sia stato condannato** a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno, sempre che si tratti della prima condanna con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti.



Appendice.1 - I requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale

Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la società ai sensi dell'articolo 23, t.u.b. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

Chiunque partecipi al capitale di un operatore di microcredito in misura superiore al dieci per cento del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora non disponga dei requisiti di onorabilità.

Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

App.1.3 Sospensione dalle cariche

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

- a. la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);*
- b. l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con sentenza non definitiva;*
- c. l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;*
- d. l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.*

App. 1.4 Situazioni impeditive

Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:

- a. in imprese sottoposte a fallimento;*
- b. in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, di sospensione degli organi di amministrazione e controllo, di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter, t.u.b., o di liquidazione coatta amministrativa;*
- c. in operatori del microcredito nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 113, t.u.b.;*
- d. in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da questi commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*



Appendice.1 - I requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale

Gli impedimenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non operano se l'interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari. L'interessato informa tempestivamente la Banca d'Italia delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c) e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione.

La Banca d'Italia valuta l'idoneità degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneità dai fatti addebitati. Ai fini della valutazione, essa tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.

Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, la Banca d'Italia comunica a quest'ultimo la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento.

L'idoneità dell'interessato è nuovamente valutata se sopravvengono i fatti previsti al comma 3 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo per la valutazione. A questo scopo l'interessato comunica tempestivamente tali fatti alla Banca d'Italia, la quale procede ai sensi del comma 3.



Appendice.1 - I requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale

Gli impedimenti di cui al comma 1 hanno la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.

Per quanto riguarda i partecipanti al capitale, la verifica dei requisiti è effettuata, previa adeguata istruttoria, dall'organo amministrativo; nel caso in cui il partecipante sia una persona giuridica, l'accertamento riguarda i componenti dell'organo amministrativo e il direttore generale della società (o posizioni equivalenti).

Qualora si verificano situazioni che comportano la perdita dell'onorabilità, i soggetti interessati lo comunicano all'operatore di microcredito, che a sua volta ne dà comunicazione alla Banca d'Italia.

Il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, prevede che i partecipanti privi di requisiti di onorabilità non possano esercitare il diritto di voto.

LE SEDI DELLA SOCIETÀ



**SEDE OPERATIVA
MILANO - Via Garofalo, 19 -
mobile 377.9561335 cap
20133**

**SEDE OPERATIVA
ROMA - Via E.Jenner, 86 -
mobile 340.8745069 cap
00151**

**SEDE LEGALE/OPERATIVA
SCAURI (LT) - Via Don Angelo
Di Giorgio, 18/9 cap 04028 -
Traversa Poste Italiane -
tel.n.0771.614297**

**Contatti per Informazioni
SU I SERVIZI
DI CONSULENZA FINANZIARIA
dlva-fides@virgilio.it**